



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Nella persona del Dott. Dario Colsanti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per l'omologazione del concordato minore ai sensi dell'art. 74 CCII promossa da **ASD LECCO CALCIO A5 (CF 02596750139)** nonché da **IONEL ELENA, in proprio (CF NLILNE82E60Z129O)**, entrambi assistiti dall'Avv. Luca Perego e coadiuvati dal Gestore della Crisi Dott. Massimo Albino Zucchi.

Visto il ricorso depositato in data 6.08.2025 dalla ASD Lecco Calcio A5 e congiuntamente da IONEL ELENA, con il quale i ricorrenti, ente non commerciale e la sig. Ionel Elena, per i soli debiti del sodalizio che su di lei gravano per la responsabilità solidale di cui all'art. 38 c.c., entrambi non assoggettabili a liquidazione giudiziale, hanno chiesto di omologare il concordato minore, proposto ai propri creditori;

Visto il decreto del 16.10.2025 con il quale, ritenuta l'ammissibilità della proposta è stata dichiarata aperta la procedura concordataria ed è stata disposta la comunicazione, a cura del Gestore della Crisi, a tutti i creditori della proposta e del decreto;

Viste le comunicazioni fatte ai creditori dal Gestore della Crisi nel termine indicato con il suddetto decreto;

Rilevato che il Gestore della Crisi ha provveduto a pubblicare copia della proposta e del decreto di apertura sul sito del Tribunale e nel registro delle imprese;

Letta la relazione del Gestore della crisi sulle dichiarazioni di voto ai creditori, tempestivamente depositata il 27 novembre 2025, secondo le indicazioni contenute nel decreto di apertura della procedura;

Rilevato che state formulate osservazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

Rilevato che, non sono state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 79, comma 1, CCII in quanto la proposta è stata respinta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che rappresenta il 95,116% dei creditori aventi diritto al voto;

Rilevato che nella memoria difensiva i ricorrenti hanno invocato l'applicazione della disposizione di cui all'art. 80, comma 3, CCII;

Cauc. Minore 1 e 2/26
Sent. 2/2026
Rep. 2



rilevato che la proposta dei debitori prevede il pagamento in favore dei creditori della somma di euro 80.000,00 (finanza esterna), di cui euro 30.000,00 messi a disposizione da parte della Società TIMEC SRL, euro 30.000,00 dalla Società SAS Engineering and Planning S.r.l. ed euro 20.000,00 da parte del Dott. Marcello Maruccia, somme che verranno versate condizionatamente all'omologa entro 30 gg dalla stessa, oltre alle spese di procedura, che dunque non graveranno sull'Associazione;

considerato che la proposta prevede che i creditori saranno soddisfatti secondo le seguenti modalità:

1. I creditori privilegiati per l'importo di € 5.000,00, entro 60 gg dalla data di omologa nei limiti del valore di realizzo in ipotesi liquidatoria;
2. I creditori chirografari suddivisi in 3 classi entro 60 gg dall'omologa;

Creditore	soddisfacimento	Importo pagato
Spese procedure pred. € 5.000,00	100%	A carico del terzo
Debiti privilegiati € 804.437,00	0,62%	€ 5.000,00
Classe 1: privilegio stralciato € 799.437,00	9,21%	€ 73.652,00
Classe 2- istituti di credito € 18.461,00	2,50%	€ 462,00
Classe 3- chirografari ab origine € 35.475,00	2,50%	€ 887,00

Rilevato che, in prospettiva migliorativa dell'attivo e delle percentuali proposte, alla finanza esterna si deve aggiungere altresì il credito nei confronti dell'ex amministratore per euro 13.000,00, subordinato all'omologa del concordato, come da accordo conciliativo raggiunto in sede di parallelo giudizio contenzioso, con conseguente proporzionale miglioramento delle percentuali di soddisfo;

ritenuto che, le motivazioni addotte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a fondamento del voto negativo, pur valorizzando profili critici circa la meritevolezza dei ricorrenti, non evidenzia elementi di minore convenienza della proposta concordataria o comunque ostativi dell'omologa, in assenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ai sensi dell'art. 77 CCII;

ritenuto che, nonostante la mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria, determinante per il raggiungimento delle maggioranze ai sensi dell'art. 79 CCII, la proposta di concordato, che si basa sull'apporto di finanza esterna (euro 80.000,00) e sul pagamento delle spese prededucibili da parte della società terza SAS Engineering and Planning S.r.l., oltre al credito condizionato sopra menzionato, sia più conveniente



rispetto all'alternativa liquidatoria, cosicché trova applicazione l'art. 80 comma 3 CCII, che consente al Giudice di addivenire comunque all'omologa;

Ritenuto che, per quanto riguarda il giudizio di fattibilità del piano richiesto ai sensi dell'art. 80, comma 1, CCII, la sottoscrizione dell'impegno irrevocabile da parte dei soggetti terzi finanza esterna e l'assoluta irrilevanza dei futuri flussi dell'attività della ricorrente, inducano ad una valutazione positiva;

Ritenuto che, in ragione dell'espressa previsione nel piano, gli effetti concordatari si estendano anche alla coobbligata, IONEL ELENA, presidente dell'associazione, ai sensi dell'art. 79 comma 5° CCII;

visti gli artt. 80 e 81 CCII;

OMOLOGA

Il concordato minore proposto dalla **ASD LECCO CALCIO A5 (CF 02596750139)** avente sede legale in Suello (LC) Via Annone n. 3;

DICHIARA

che gli effetti dell'omologa si producono anche nei confronti della sig.ra **IONEL ELEN (CF NLILNE82E60Z129O)**, per i soli debiti del sodalizio che su di lei gravano per la responsabilità solidale di cui all'art. 38 c.c.;

DISPONE

- che la società ricorrente compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, effettuando i pagamenti in esecuzione della proposta entro i termini stabiliti, una volta percepita la finanza esterna e riscosso il credito vantato nei confronti dell'ex amministratore;
- che, il Gestore della Crisi, Dott. Massimo Albino Zucchi, vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolvendo le eventuali difficoltà e, se necessario, sottoponendole al giudice;
- che il Gestore della crisi depositi una relazione semestrale di aggiornamento sullo stato dell'esecuzione del concordato e, una volta terminata, una relazione finale;
- che per il resto si osservi, se del caso, quanto disposto dall'art. 81 CCII;
- che il Gestore della crisi provveda alla pubblicazione della presente Sentenza sul sito del Tribunale e nei registri pubblici di riferimento;

Si comunichi alle parti e al Gestore della Crisi.

Lecco 8.01.2026

Il Giudice

Dott. Dario Colasanti

